

TRIBUNALE di TREVISO

Sezione seconda civile

N. 106/2013-1 R.G.

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro

Dott. Bruno Casciarri

dott.ssa Elena Rossi

Presidente rel., ^{est.}

Giudice

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella causa promossa con ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data
24/10/2013

DA

██████████ s.r.l. (Avv. ██████████)

CONTRO

Fallimento ██████████ s.r.l. (Giudice Delegato dott.ssa
Caterina Passarelli, curatore dott. ██████████)

In punto: opposizione allo stato passivo

Il Tribunale,

letti gli atti di causa,

vista la documentazione allegata dalle parti,

sentito il Giudice Relatore,

ritenuto che:

il decreto ingiuntivo in base al quale fu iscritta l'ipoteca era munito della
dichiarazione giudiziale di esecutorietà ex art. 647 cpe emessa in data anteriore

al fallimento, sicché il titolo è opponibile alla procedura, a nulla rilevando che pendesse il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo tardivamente introdotto ex art. 650 o.p.c.,

- conseguentemente il credito della banca, nei limiti in cui fu insinuato al passivo, va ammesso con il privilegio ipotecario, come chiesto,
- la domanda di ammissione al passivo delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo (€ 1.903,20 comprese C.P. e iva al 22%) va accolta, con ammissione delle spese in chirografo, non spettando al creditore il privilegio (ex art. 2751 bis n. 2 c.c.) richiesto;
- la domanda di ammissione al passivo per le spese legali del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo va respinta in quanto trattasi di giudizio interrotto con il fallimento,
- la domanda di ammissione al passivo per l'istanza di fallimento va accolta nel limite di euro 1.000,00, iva e altri accessori compresi, in chirografo (così riliquidato il compenso, secondo giudizio di congruità),
- la domanda riguardante le spese legali relative all'istanza di ammissione al passivo va respinta, trattandosi di spesa non necessaria,
- la domanda di ammissione al passivo per l'imposta ipotecaria è nuova, in quanto non proposta avanti al giudice delegato, e quindi inammissibile,
- la domanda di ammissione al passivo delle spese liquidate dalla corte d'appello a seguito del rigetto dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento è nuova e quindi inammissibile;
- l'accoglimento parziale dell'opposizione e la mancata opposizione del curatore

giustificano la compensazione per la metà delle spese di causa, per la restante metà vale il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, in modifica del provvedimento impugnato,

ammette la società opponente al passivo della fallita per i seguenti importi:

euro 57.893,06 con privilegio ipotecario,

euro 2.903,20 in chirografo,

rigetta o dichiara inammissibili le rimanenti domande,

condanna il fallimento [redacted] s.r.l. a rifondere a [redacted]

s.r.l. la metà delle spese di causa che, per l'intero, liquida in euro 3.400,00 per compenso ed euro 85,00 per anticipazioni, oltre a c.p. e iva come per legge.

Dispone la variazione dello stato passivo.

Treviso,

28/2/2014

Il Presidente estensore

PROSECUZIONE GIUDIZIARIA
Marta Baccolla

Prodotto
Depositato in cancelleria

IL CANCELLIERE
Marta Baccolla